

STATUTO CONFAPI PMI UMBRIA

Allegato A
albo rosso
n. 40513

DEFINIZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

È costituita un'associazione, denominata "Associazione delle piccole e medie industrie dell'Umbria" in sigla CONFAPI PMI UMBRIA con sede in Terni, via Manara, 6 [▲].

L'Associazione aderisce alla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - CONFAPI con sede in Roma, adeguandosi al suo Statuto ed adottandone il logo.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, non ha scopo di lucro e si ispira a principi democratici.

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali, sindacali, economici e comunque derivanti dall'esercizio d'impresa, delle Associate.

In particolare l'Associazione:

- 1) sostiene e promuove politiche economiche, fiscali, industriali, ambientali ecc.;
- 2) fornisce l'assistenza sindacale alle imprese attraverso la stipula di accordi collettivi di lavoro assistendo gli imprenditori delle categorie rappresentate nell'impostazione e nella risoluzione delle varie questioni connesse alla disciplina nel rapporto di lavoro;
- 3) stipula convenzioni, coordina lo sviluppo e le iniziative a livello territoriale e settoriale per la promozione delle aziende associate;
- 4) fornisce assistenza alle Associate nelle controversie di lavoro, attraverso pareri di natura sindacale, amministrativa relativamente all'attività dell'impresa;
- 5) promuove lo sviluppo favorendo la collaborazione tra le Associate per mezzo di idonee iniziative economiche e sociali;
- 6) ha la rappresentanza delle Associate nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione Pubblica o Ente, nonché delle Organizzazioni sindacali, economiche, sociali, culturali ecc.;
- 7) studia i problemi e assume le opportune iniziative in merito alle problematiche connesse alla strutturazione ed alla infrastrutturazione del territorio, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi e alla mobilità delle persone, delle merci e delle informazioni;
- 8) assume le opportune iniziative per favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, della ricerca, dell'innovazione tecnologica; incoraggia e promuove l'internazionalizzazione e lo sviluppo sostenibile delle imprese;
- 9) concorre ed elabora con i competenti Organi pubblici o privati eventuali piani e programmi per lo sviluppo imprenditoriale;
- 10) promuove la costituzione di categorie merceologiche e di gruppi di aziende aventi interessi comuni, omogenei o complementari;
- 11) promuove la costituzione di forme associate - temporali o permanenti - di imprese, laddove risulti particolarmente conveniente ed opportuno operare attraverso l'aggregazione di interessi e risorse;
- 12) designa e nomina i propri rappresentanti all'interno di Enti, Comitati, Consigli, Commissioni e altri Organismi in cui sia richiesta o ritenuta opportuna la rappresentanza dell'Associazione;
- 13) promuove al proprio interno il coordinamento dei giovani imprenditori costituendo un apposito gruppo regolamentato dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale;
- 14) promuove al proprio interno il coordinamento delle imprenditrici costituendo un apposito gruppo regolamentato dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale;
- 15) promuove al proprio interno il coordinamento delle categorie costituendo apposite strutture organizzate e regolamentate dalle norme emanate dalla Confapi a livello nazionale;
- 16) adempie a tutti gli altri compiti particolari che, di volta in volta, venissero deliberati dall'Assemblea; compie quegli atti e svolge quelle attività che appaiano rispondenti al raggiungimento dei fini associativi.

ASSOCIATE

Art. 3

Sono associate le piccole e medie imprese che svolgono un'attività diretta alla produzione di beni con una organizzazione di tipo industriale o quelle che svolgono un'attività diretta alla produzione di servizi strumentali all'industria purché, in entrambi i casi, abbiano la sede, gli stabilimenti, i cantieri, le filiali, i depositi o un sostanziale collegamento con il territorio di operatività dell'associazione.

Possono essere altresì associate, previa delibera assembleare, altre categorie di soggetti imprenditoriali che non possiedano tutte le caratteristiche di cui al primo comma.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può rappresentare altresì soggetti senza le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

DOMANDE DI AMMISSIONE

Art. 4

L'ammissione ad Associata avviene su domanda scritta dell'interessato firmata dal suo legale rappresentante.

La domanda deve contenere:

- a) il certificato di iscrizione C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva;

- b) le generalità del titolare o del legale rappresentate cui è attribuita in via esclusiva la rappresentanza dell'azienda all'interno degli Organi dell'Associazione nonché l'esercizio di voto e di tutti i diritti statutari.
- c) l'indicazione dell'attività esercitata ed ubicazione della sede, delle succursali e stabilimento;
- d) il numero complessivo dei dipendenti;
- e) l'indicazione del recapito cui dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni dell'Associazione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglimento delle domande di ammissione.

OBBLIGHI DELLE ASSOCIATE

Art. 5

Le Associate hanno l'obbligo di :

- 1) osservare le norme del presente Statuto nonché le delibere e le direttive degli Organi Associativi;
- 2) corrispondere, ove dovute, le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall'Assemblea;
- 3) inviare all'inizio di ogni anno all'Associazione idonea documentazione atta a far valere l'esatto numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

RECESSO E ESCLUSIONE

Art. 6

L'Associata ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.

Il recesso deve essere comunicato al Presidente dell'Associazione con raccomandata A.R.. In caso di recesso nessun diritto può essere avanzato dall'Associata nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

L'Associata è comunque tenuta al pagamento dei contributi ordinari e straordinari nonché alla copertura pro quota di eventuali disavanzi di gestione per l'anno in corso e per i 12 mesi successivi.

Art. 7

L'Associazione ha diritto di escludere le Associate per :

- a) mancato pagamento dei contributi;
- b) inosservanza delle disposizioni Statutarie e Regolamentari;
- c) fatti giuridicamente rilevanti che si pongono in grave conflitto con gli interessi dell'Associazione.

Sull'esclusione decide il Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esclusione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo della deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di esclusione permane in capo all'Associata l'obbligo alla contribuzione sino al 31 dicembre dell'anno in corso, nonché l'obbligo della copertura pro quota di eventuali disavanzi generatisi sino alla data dell'esclusione.

In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

ORGANI NECESSARI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi necessari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Provisori;
- f) il Direttore ed il Segretario Generale.
- g) la Giunta di Presidenza.

ASSEMBLEA

Art. 9

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dalle Associate.

L'Assemblea deve riunirsi:

- a) almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale;
- b) ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente; nel caso quest'ultimo non ottemperi, vi provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito all'Associata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, di norma per lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea in seconda convocazione non potrà essere fissata prima di 24 (ventiquattro) ore dall'adunanza di prima convocazione.

L'Assemblea non può essere convocata nel corso del mese di agosto e nel termine intercorrente tra il 20 dicembre e il 6 gennaio.

Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che lo Statuto non stabilisca altrimenti.

Art. 10

Hanno diritto al voto in Assemblea gli Associati in regola con i contributi ed iscritti all'Associazione da almeno sei mesi. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Hanno diritto ad essere eletti alle cariche associative i rappresentanti delle Associate in regola con i contributi ed iscritte all'Associazione da almeno dodici mesi.

Art. 11

L'Assemblea:

1. nomina il Presidente dell'Associazione;
2. approva lo statuto e le sue eventuali modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo;
3. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
4. elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
5. elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. determina l'ammontare dei contributi e le modalità per il loro versamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
7. approva il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio previsionale.

Art. 12

Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente:

1. dai titolari delle imprese;
2. dai legali rappresentanti;
3. da coloro i quali possano, per delega scritta obbligare continuativamente l'Associata nei confronti dei terzi.

Le imprese Associate possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altra impresa Associata ma ciascuna Associata non può essere portatrice di più di due deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo dell'Associazione ed è costituito da membri elettivi in numero pari a dieci e da un numero di membri di diritto non superiore a cinque.

Sono membri di diritto e fino alla scadenza del rispettivo mandato o dell'organo che li ha nominati:

- a) il Presidente del Gruppo Giovani;
- b) la Presidente del Gruppo Donne;
- c) fino a tre personalità designate dal presidente dell'Associazione.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere espressione della componente industriale di cui all'art. 3 comma 1 del presente Statuto.

I membri elettivi durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso d'urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, giustificando le ragioni dell'urgenza.

Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti e consulenti senza diritto di voto.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

1. delibera in merito alle domande di iscrizione di nuovi associati e in merito all'esclusione delle Associate;
2. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e il Segretario Generale;
3. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
4. ha potestà regolamentari;
5. elegge i membri della Giunta di Presidenza su indicazione del Presidente;
6. può delegare determinate attività alla Giunta di Presidenza, fissandone i limiti.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 15



[Handwritten signature]

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 16

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione;
2. propone al Consiglio Direttivo il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i candidati della Giunta di Presidenza;
3. sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta di Presidenza;
4. può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo/Giunta di Presidenza, anche congiuntamente;
5. può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura dell'Associazione ed attribuire loro incarichi particolari;
6. convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta di Presidenza.

GIUNTA DI PRESIDENZA

Art. 16-bis

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente dell'Associazione e da un numero di componenti non inferiore a tre, eletti, su Proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

I componenti della Giunta durano in carica tre anni e decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa.

Ai componenti della Giunta vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell'ambito della vita dell'Associazione.

La Giunta di Presidenza si riunisce di norma presso la sede dell'Associazione quando il Presidente ritiene di convocarla.

La Giunta di Presidenza è convocata dal Presidente dell'Associazione che la presiede, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Per la valida costituzione della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Giunta delibera a maggioranza.

Art. 16-ter

La Giunta di Presidenza:

1. elabora le proposte da sottoporre agli Organi Associativi;
2. ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
3. assume in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo;
4. redige il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
5. stabilisce l'entità dei contributi da sottoporre all'approvazione all'Assemblea;
6. propone all'Assemblea le modifiche allo statuto;
7. nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, organizzazioni, uffici esterni e pubbliche amministrazioni.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti; è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- b) redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte del Presidente, il Collegio dei revisori ha l'obbligo di procedere alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna.

Ha la funzione di dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione dello Statuto e i conflitti tra organi dell'Associazione; ha la funzione di amichevole compositore nei conflitti tra l'Associazione e gli Associati.

L'Assemblea elegge i Probiviri in numero di tre, tutti scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto ed al Regolamento: in caso di lacuna normativa, in base ad equità

Contro la decisione dei Probiviri in funzione di amichevole compositore ciascuna delle parti potrà adire il Collegio Arbitrale di cui all'art. 33 dello Statuto.

SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19

Il Segretario Generale collabora operativamente con il Presidente e con la Giunta di Presidenza per realizzare gli scopi associativi di rappresentanza politica; a tale scopo può ricevere deleghe dal Presidente.

Il Direttore Generale:

1. è responsabile del personale e dell'efficienza degli uffici;
2. propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente;
3. è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della sede dell'Associazione;
4. coadiuva la Giunta nella redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio previsionale;
5. provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Associativi;
6. redige di norma i verbali delle riunioni degli Organi Associativi;
7. svolge i compiti affidatigli nei limiti dei poteri conferitigli.

Il Segretario ed il Direttore Generale partecipano, senza diritto di voto, su invito del Presidente alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione con esclusione del Collegio dei Probiviri.

TESORIERE

Art. 20

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione e cura la riscossione dei contributi associativi.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 21

L'entità dei contributi è determinata in una quota fissa ed in una variabile, proporzionale al numero di dipendenti dell'Associata.

L'Assemblea determina annualmente:

1. l'entità dei contributi che ogni Associata deve versare;
2. le modalità di versamento;
3. un tetto massimo ed uno minimo;
4. le deroghe e le eccezioni.

In difetto del puntuale adempimento l'Associazione:

1. ha facoltà di sospendere i servizi;
2. ha facoltà di escludere l'Associata;
3. può riscuotere coattivamente il credito presso le sedi giudiziarie competenti.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 22

Le cariche associative presso gli organi esecutivi sono incompatibili con:

1. l'iscrizione ad albi professionali qualora l'attività professionale sia esercitata in modo prevalente;
2. cariche politiche e amministrative di qualunque natura purché non irrilevanti rispetto ai fini dell'Associazione;
3. cariche in altre associazioni rappresentative di categoria incompatibili con Confapi.

Deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE CARICHE PRESSO GLI ORGANI ESECUTIVI

Art. 23

Per poter accedere alle cariche presso gli organi esecutivi il candidato deve:


1. essere in regola con i versamenti dei contributi associativi;
2. essere associato da almeno dodici mesi;
3. essere titolare o legale rappresentante di una impresa iscritta al Registro delle Imprese da almeno un anno;
4. fornire il certificato penale dei carichi pendenti ed il certificato generale del casellario giudiziale anche attraverso una dichiarazione sostitutiva.

DISCIPLINA DERIVANTE DALL'APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CONFAPI

Art. 24


L'Associazione:

- a) è dotata di autonomia finanziaria, amministrativa ed organizzativa;
- b) si obbliga al versamento delle quote associative Confederale ordinarie e straordinarie nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea Confederale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 25

L'Associazione:

- a) si obbliga ad indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione "aderente alla Confapi";
- b) si obbliga ad adempiere al dovere informativo previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Confederazione;
- c) riconosce alla Confederazione il diritto di esercitare i poteri di vigilanza informativa, previsti dallo Statuto confederale;
- d) riconosce alla Confederazione il diritto di esprimere il proprio gradimento circa la nomina del Presidente dell'Associazione;
- e) si obbliga a comunicare alla Confederazione entro trenta giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative nonché le modifiche statutarie;
- f) si obbliga a comunicare alla Confederazione entro il 31 marzo di ogni anno il numero e l'anagrafica delle aziende associate e il numero dei relativi addetti, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;
- g) si obbliga a fornire alla Confederazione, entro trenta giorni dalla presentazione alla Presidenza della Giunta Regionale, copia della dichiarazione presentata ai sensi della Legge n. 580/93 per il rinnovo del Consiglio della locale Camera di Commercio;
- h) si obbliga ad adottare uno Statuto conforme allo Statuto confederale ed a renderlo conforme alle sue eventuali future modifiche e/o integrazioni future.

Art. 26

L'Associazione riconosce al Collegio dei Probiviri della Confederazione le funzioni di interpretazione dello Statuto confederale e di giurisdizione interna, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Confederale.

Ai sensi dell'art. 808 c.p.c. e dello Statuto di Confapi, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione e la Confederazione, o le Organizzazioni associate alla Confederazione, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione dello Statuto confederale, dopo il tentativo obbligatorio di amichevole composizione esperito dal Collegio dei Probiviri della Confederazione, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 809 c.p.c.

Le spese dell'arbitrato saranno anticipate da chi adisce il collegio; il lodo del collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.

Art. 27

Gli Associati che rappresentano almeno un decimo degli aventi diritto al voto in Assemblea possono richiedere un intervento da parte della Confederazione nel caso:

1. di violazione da parte degli Organi dell'Associazione di norme di legge o dello statuto;
2. in cui siano posti in essere da parte degli Organi dell'Associazione atti, comportamenti od omissioni gravemente lesivi dei diritti degli Associati ovvero lesivi dell'Associazione o della Confederazione.

Nel caso in cui, a seguito della richiesta di intervento la Confederazione nomini un ispettore, gli Organi dell'Associazione sono tenuti a fornire, senza indugio e comunque entro 15 giorni, tutte le informazioni ed i documenti che lo stesso riterrà più opportuno richiedere nonché a permettere l'accesso alla sede dell'Associazione.

Al termine dell'ispezione che comunque non può avere durata superiore a 30 giorni, rinnovabili per non più di una volta, l'ispettore alternativamente relazionerà il Consiglio Direttivo o convocherà l'Assemblea ponendo all'o.d.g.:

1. la revoca dell'organo direttivo e di quello di controllo con la contestuale nomina dei nuovi organi; ovvero
2. la nomina di un Commissario Straordinario; ovvero
3. la liquidazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.

RECESSO DA CONFAPI E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

L'Associazione può recedere da Confapi con la deliberazione favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto in Assemblea.

Art. 29

Le operazioni di scioglimento, conferimento, fusione con altre Organizzazioni, scissione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto.

Nell'ipotesi di recesso da Confapi, scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell'Associazione, il suo patrimonio non potrà essere distratto dall'originaria destinazione a favore della piccola e media industria e sarà devoluto a Confapi con l'obbligo per quest'ultima di utilizzarlo per costituire, ove possibile, una nuova Associazione sul territorio.

È causa di scioglimento dell'Associazione l'esclusione da Confapi.

In caso di scioglimento dell'Associazione verranno nominati uno o più liquidatori, i cui poteri e responsabilità saranno fissati dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Art. 30

Il presente articolo e gli articoli 28 e 29 dello Statuto potranno essere modificati dall'Assemblea esclusivamente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 31

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. contributi, erogazioni e lasciti;
2. beni mobili ed immobili;
3. eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
4. partecipazioni.

Le spese dell'Associazione sono coperte da:

1. contributi associativi ordinari delle Associate;
2. eventuali contributi associativi straordinari;
3. ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

RENDICONTO E BILANCIO PREVISIONALE

Art. 32

Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta approva il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi 15 (quindici) giorni.

I documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono restare depositati presso la sede confederale a disposizione delle Associate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea. Entro il 30 giugno il progetto di rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed il bilancio previsionale dell'anno in corso devono essere approvati dall'Assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33

Ai sensi dell'art. 808 c.p.c. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione e le Associate, o tra le Associate, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del presente Statuto dopo il tentativo obbligatorio di amichevole compositore del Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 809 c.p.c.

Il termine di decadenza dell'azione per il ricorso al Collegio contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione è di sessanta giorni dalla loro adozione.

Le spese dell'arbitrato saranno anticipate da chi adisce il collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione.

NORME GENERALI E FINALI

Art. 34

Le cariche elettive di cui al presente statuto si considerano gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 35

Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le disposizioni stabilite dal codice civile in materia di Associazioni non riconosciute.


NORMA TRANSITORIA

Art. 36

In deroga alle previsioni dell'art. 10 per il primo anno di operatività della associazione gli associati in regola con la contribuzione possono votare in Assemblea indipendentemente dalla anzianità di iscrizione.

In deroga alle previsioni dell'art. 13 il Consiglio direttivo per il primo triennio può essere costituito da un numero di componenti inferiore a 15.

In deroga alle previsioni dell'art. 23 per il primo anno di operatività possono essere candidati alle cariche tutti gli esponenti delle associate indipendentemente dalla anzianità di iscrizione.



Handwritten signature

